

ALLEGATO "A" DEL REPERTORIO N. 57364/22876 NOTAIO ANTONINO FERRARA

STATUTO

"FONDAZIONE CA' ROMANINO"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata

"Fondazione CA' ROMANINO"

con sede in Urbino, Via Ca' Castellaro n. 7.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La durata della Fondazione è fissata sino al 31 dicembre 2042 e può essere prorogata.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'architettura ed al rapporto della stessa con il paesaggio ed il territorio.

La Fondazione, in questo ambito, intende costituirsi quale riferimento per lo svolgimento di attività ed iniziative culturali, con particolare attenzione per quanto riguarda la città di Urbino e le architetture realizzate da Giancarlo De Carlo in questo contesto, fra le quali Ca' Romanino, sede della Fondazione.

La Fondazione cura la conservazione di Ca' Romanino e del suo contesto, nel cui ambito promuove e attua iniziative scientifiche, sociali e culturali compatibili con le caratteristiche della qualità del bene.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via

strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di edizione e commercializzazione di libri ed oggetti, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della

Fondazione stessa, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Partecipanti e da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

ARTICOLO 9

FONDATORE

È Fondatore la Signora Sonia Morra, vita sua natural durante. Ella potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succederle nelle prerogative di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

ARTICOLO 10

PARTECIPANTI ONORARI E PARTECIPANTI

Possono essere Partecipanti Onorari, nominati tali dal Fondatore, i soggetti che hanno contribuito come associati alla nascita ed allo sviluppo della

"Associazione Culturale Ca' Romanino", e che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Onorari e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Onorari e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- il Revisore legale dei Conti.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove, compreso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica a vita, salvo dimissioni od esclusione, come infra specificato.

Il Fondatore, ovvero persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

I primi membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso potrà provvedere alla designazione dei nuovi membri per cooptazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 16 del presente statuto.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del

Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

1) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;

2) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

3) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;

4) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

5) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;

6) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;

7) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

8) procedere all'esclusione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;

9) istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico, ai sensi dell'art. 17 del

presente statuto;

10) nominare il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto;

11) nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;

12) nominare il Revisore legale dei Conti;

13) deliberare eventuali modifiche statutarie;

14) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

15) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può convocare, una riunione collegiale a cui partecipano il Fondatore, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Partecipanti, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, con propria deliberazione.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, o su sua indicazione dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della mag-

gioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore legale dei Conti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti l'esclusione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione di modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione, sono validamente adottate con il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, della maggioranza dei membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi la riunione è aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il Fondatore, ovvero persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Qualora il Fondatore decaduto non abbia provveduto a detta designazione, ovvero quando il medesimo, o persona dal medesimo designata ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, non possa o non voglia accettare detta carica o proseguire nella stessa, il Presidente verrà eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.

Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Vice Presidente, ove nominato; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

ARTICOLO 18

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore legale dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione

ed scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali dei conti.

Il Revisore legale dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore legale dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Revisore legale dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 19

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 21

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente ope-

rare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

FIRMATO:

Sonia Morra

Lisa Dellupi

Davide Lonati

ANTONINO FERRARA NOTAIO